



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DE POLI e CASINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2018

Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, recante disposizioni urgenti per l’esercizio domiciliare del voto per taluni elettori

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende modificare l'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori. La finalità delle modifiche proposte è quella di estendere il diritto di voto a tutti i malati affetti da gravi patologie che sono impossibilitati ad allontanarsi dal proprio domicilio per recarsi alle urne. L'attuale disciplina appare limitativa della democraticità del diritto di voto. Essa infatti, vincolando la possibilità di votare a domicilio da parte dei malati alla «dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali», esclude di fatto dal diritto di voto tutti quei cittadini che, pur essendo affetti da gravi malattie (quali tumori in fase terminale, malattie neurodegenerative in fase avanzata eccetera), e quindi ugualmente impossibilitati ad abbandonare il domicilio, non si trovano in una situazione di tale dipendenza.

Per meglio comprendere e giustificare l'opportunità e la necessità del presente disegno di legge e sottolinearne l'importanza, nell'ottica di una maggiore democraticità del diritto di voto, sarà bene fare alcune considerazioni:

1) come testimoniano tutte le statistiche epidemiologiche, molte malattie gravi e debilitanti, a andamento spesso cronico e prolungato, sono in costante aumento. Per le malattie tumorali e neurodegenerative, ad esempio, si stima che si registrerà un netto aumento nei prossimi anni, stante il notevole allungamento della vita media;

2) rispetto al passato, andiamo sempre più incontro a un significativo prolunga-

mento della sopravvivenza dei malati affetti da patologie invalidanti o debilitanti (tumori, gravi patologie respiratorie, cardiovascolari o epatiche, malattie degenerative, autoimmuni, eccetera). Se da un lato questi dati riflettono i progressi della scienza medica, poiché si è riusciti a incidere significativamente sul tasso di mortalità di alcune malattie, da un altro lato è vero altresì che tutto ciò comporterà inevitabilmente l'incremento esponenziale dei malati cronici che necessitano per periodi prolungati di assistenza e di cure. In parallelo si assisterà indubbiamente a un prolungamento delle fasi terminali della vita;

3) la cura e l'assistenza a domicilio dei malati affetti da gravi patologie in fase avanzata o terminale sono in costante aumento grazie anche all'encomiabile contributo di organizzazioni di volontariato che sostengono in vario modo le *équipe* di esperti in cure domiciliari (personale medico, infermieristico, assistenti sociali, psicologi, eccetera). In linea con quanto già avviene nei più avanzati Paesi dell'Unione europea, le prestazioni sanitarie sul territorio e l'assistenza domiciliare in genere saranno sempre più potenziate nei prossimi anni, anche nell'ottica di una legittima e necessaria tendenza a de-ospedalizzare la tutela della salute e al fine di garantire sempre di più al malato terminale quella dignità e quel calore umano che soltanto nel proprio ambiente domestico è possibile percepire in modo ottimale. Di questa dignità fa innegabilmente parte integrante la possibilità di poter esprimere il proprio voto e quindi di sentirsi in tale modo cittadino pienamente titolare dei propri diritti fino al termine della vita.

Alla luce di tali considerazioni, appare necessario modificare opportunamente l'attuale normativa, estendendo il diritto di voto a tutti i malati che, previa valutazione dell'autorità sanitaria competente, rientrino

nelle condizioni succitate. In definitiva, l'approvazione del presente disegno di legge rappresenterà un contributo significativo per elevare la qualità democratica del diritto di voto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono ammessi al voto nelle predette dimore prescindendo dal fatto che i suddetti elettori si trovino o meno nelle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali»;

b) la lettera *b)* del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«*b)* un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato».